



## Procedura di consultazione concernente la modifica della legge sull'IVA

### Confronto tra il diritto vigente e l'avamprogetto

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 1 Oggetto e principi della legge</i></p> <p><sup>2</sup> La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto:</p> <p>b. un'imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero, nonché sull'acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull'acquisto);</p>	<p><i>Art. 1 Oggetto e principi della legge</i></p> <p><sup>2</sup> La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto:</p> <p>b. un'imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero, nonché sull'acquisto in territorio svizzero di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull'acquisto);;</p>
<p><i>Art. 7 Luogo della fornitura</i></p>	<p><i>Art. 7 Luogo della fornitura</i></p> <p><sup>4</sup> Se il venditore fornisce il bene a una persona considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a capoverso 1, in deroga al capoverso 3 lettera b il luogo di tale fornitura rimane all'estero.</p>
<p><i>Art. 10 Principio</i></p> <p><sup>2</sup> È esentato dall'assoggettamento chi:</p> <p>b. indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:</p> <p>2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,</p>	<p><i>Art. 10 Principio</i></p> <p><sup>2</sup> È esentato dall'assoggettamento chi:</p> <p>b. indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:</p> <p>2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi elettronici o in materia di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,</p>
<p><i>Art. 15 Responsabilità solidale</i></p> <p><sup>4bis</sup> I venditori che eseguono forniture mediante una piattaforma elettronica rispondono sussidiariamente per l'imposta dovuta per queste forniture dalla persona considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a.</p>	<p><i>Art. 15 Responsabilità solidale</i></p> <p><sup>4bis</sup> I venditori che eseguono forniture o gli offerenti che eseguono prestazioni di servizi elettronici mediante una piattaforma elettronica rispondono sussidiariamente per l'imposta dovuta per queste forniture dalla persona considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 19 Pluralità di prestazioni</i></p> <p><sup>2</sup> Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate come la prestazione preponderante se sono fornite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (combinazione).</p>	<p><i>Art. 19 Pluralità di prestazioni</i></p> <p><sup>2</sup> Più prestazioni indipendenti le une dalle altre considerate eseguite sul territorio svizzero e che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate come la prestazione preponderante se sono eseguite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il 55 per cento della controprestazione complessiva (combinazione).</p>
<p><i>Art. 20a, rubrica, nonché cpv. 1bis e 2 lett. c</i></p> <p><i>Attribuzione delle prestazioni in caso di forniture mediante piattaforme elettroniche</i></p>	<p><i>Art. 20a, rubrica, nonché cpv. 1bis e 2 lett. C</i></p> <p><i>Attribuzione delle prestazioni eseguite mediante piattaforme elettroniche</i></p> <p><sup>1bis</sup> Il capoverso 1 si applica per analogia se una prestazione di servizi elettronici è facilitata mediante una piattaforma elettronica.</p>
<p><sup>2</sup> Non è considerato fornitore della prestazione chi adempie una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>c. si limita a effettuare il disbrigo del pagamento connesso alla fornitura;</p>	<p><sup>2</sup> Non è considerato fornitore della prestazione chi adempie una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>c. si limita a effettuare il disbrigo del pagamento connesso alla prestazione;</p>
<p><i>Art. 21 Prestazioni escluse dall'imposta</i></p> <p><sup>2</sup> Sono esclusi dall'imposta:</p> <p>4. le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico;</p>	<p><i>Art. 21 Prestazioni escluse dall'imposta</i></p> <p><sup>2</sup> Sono esclusi dall'imposta:</p> <p>4. le prestazioni di cura effettuate da infermieri, da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (Spitex) o in case di cura;</p>
<p><i>Art. 23 Prestazioni esenti dall'imposta</i></p> <p><sup>2</sup> Sono esenti dall'imposta:</p> <p>10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi effettuano all'estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente dall'imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore concernente le prestazioni all'estero;</p>	<p><i>Art. 23 Prestazioni esenti dall'imposta</i></p> <p><sup>2</sup> Sono esenti dall'imposta:</p> <p>10. <i>Abrogato</i></p>
<p>12. le operazioni con oro e leghe d'oro nelle forme seguenti:</p> <p>a. monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010, 9705.3100 e 9705.3900,</p>	<p>12. le operazioni con oro e leghe d'oro nelle forme seguenti:</p> <p>a. monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9000, 9705.3100 e 9705.3900,</p>
<p>13. la fornitura di beni da parte di un venditore attraverso una piattaforma elettronica, se la persona che ha reso possibile tale fornitura è considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a ed è iscritta nel registro dei contribuenti.</p>	<p>13. la fornitura di beni da parte di un venditore così come l'esecuzione di prestazioni di servizi elettronici da parte di un'offerente a una persona che ha facilitato la prestazione mediante una piattaforma elettronica, se tale persona è considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a ed è iscritta nel registro dei contribuenti.</p>
<p><i>Art. 24 Base di calcolo</i></p> <p><sup>5bis</sup> Il valore della controprestazione per la fornitura facilitata da chi è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a corrisponde al valore che egli ha comunicato all'acquirente del bene fornito.</p>	<p><i>Art. 24 Base di calcolo</i></p> <p><sup>5bis</sup> Se una persona è considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a, il valore della controprestazione corrisponde al valore che questa persona ha comunicato all'acquirente o al destinatario.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 29 Esclusione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente</i></p>	<p><i>Art. 29 Esclusione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente</i>  <sup>1</sup>quater Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente se per una prestazione che soggiace all'imposta sull'acquisto secondo l'articolo 45 capoverso 1 lettera e viene comunque fatturata l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, a meno che tale imposta non sia stata conteggiata e versata.</p>
<p><i>Art. 34 Periodo fiscale</i>  <sup>3</sup> L'AFC può autorizzare il contribuente che lo richiede a considerare come periodo fiscale l'esercizio commerciale.</p>	<p><i>Art. 34 Periodo fiscale</i>  <sup>3</sup> Abrogato</p>
<p><i>Art. 35 Periodo di rendiconto</i>  <sup>1</sup>bis Su richiesta del contribuente il periodo di rendiconto è:  b. in caso di cifra d'affari non superiore a 5 005 000 franchi annui proveniente da prestazioni imponibili, l'anno civile.</p>	<p><i>Art. 35 Periodo di rendiconto</i>  <sup>1</sup>bis Su richiesta del contribuente il periodo di rendiconto è:  b. in caso di cifra d'affari non superiore a 5 024 000 franchi annui proveniente da prestazioni imponibili, l'anno civile.</p>
<p><i>Art. 35a Rendiconto annuale</i>  <sup>3</sup> Chi passa dal rendiconto annuale al rendiconto mensile, trimestrale o semestrale può passare nuovamente al rendiconto annuale al più presto dopo tre periodi fiscali.</p>	<p><i>Art. 35a Rendiconto annuale</i>  <sup>3</sup> Chi passa dal rendiconto annuale al rendiconto mensile, trimestrale o semestrale può passare nuovamente al rendiconto annuale al più presto dopo un periodo fiscale.</p>
<p><i>Art. 37 Allestimento del rendiconto secondo i metodi delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie</i>  <sup>4</sup> Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.</p>	<p><i>Art. 37 Allestimento del rendiconto secondo i metodi delle aliquote saldo e delle aliquote forfetarie</i>  <sup>4</sup> Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo al più presto dopo un periodo fiscale. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.</p>
<p><i>Art. 45 Assoggettamento</i>  <sup>1</sup> Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:  a. prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;  e. il trasferimento, da parte di imprese con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero o sul territorio svizzero, di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi, sempre che tale trasferimento non sia escluso dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e.</p>	<p><i>Art. 45 Assoggettamento</i>  <sup>1</sup> Soggiacciono all'imposta sull'acquisto:  a. prestazioni di servizi che, secondo l'articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi elettronici o in materia di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;  e. il trasferimento in territorio svizzero, da parte di imprese con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero o sul territorio svizzero, di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi; tale trasferimento non soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto
<p><i>Art. 79a Misure amministrative</i></p> <p><sup>1</sup> L'AFC può disporre misure amministrative nei confronti di un contribuente che esegue forniture sul territorio svizzero secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera b, se questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. non si fa iscrivere nel registro dei contribuenti; o</li> <li>b. non adempie o adempie soltanto in parte gli obblighi di dichiarazione e di pagamento.</li> </ul>	<p><i>Art. 79a Misure amministrative</i></p> <p><sup>1</sup> L'AFC può disporre misure amministrative nei confronti di un contribuente che esegue forniture sul territorio svizzero secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera b o prestazioni di servizi elettronici che soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, se questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. non si fa iscrivere nel registro dei contribuenti; o</li> <li>b. non adempie o adempie soltanto in parte gli obblighi di dichiarazione e di pagamento.</li> </ul>
<p><sup>2</sup> Prima di disporre una misura amministrativa, l'AFC sente il contribuente. I destinatari della prestazione non vengono sentiti.</p>	<p><sup>2</sup> Se, nonostante diffida, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l'AFC può disporre il blocco dell'accesso alle offerte online del contribuente.</p>
<p><sup>3</sup> L'AFC può irrogare un divieto di importazione sui beni che, a causa dell'ammontare d'imposta irrilevante, sono esenti dall'imposta sull'importazione secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera a. Se, nonostante il divieto di importazione, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l'AFC può ordinare la distruzione, senza indennità, dei beni.</p>	<p><sup>3</sup> Se, nonostante il blocco, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l'AFC può disporre un divieto di importazione sui beni che, in ragione dell'ammontare d'imposta irrilevante, sono esenti dall'imposta sull'importazione secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera a.</p>
<p><sup>4</sup> Le misure sono eseguite dall'UDSC.</p>	<p><sup>4</sup> Se, nonostante il blocco e il divieto di importazione, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l'AFC può disporre la distruzione dei beni senza indennità.</p>
<p><sup>5</sup> L'AFC pubblica i nomi dei contribuenti nei confronti dei quali sono state disposte misure di cui al capoverso 3 con decisione passata in giudicato.</p>	<p><sup>5</sup> Prima di disporre una misura amministrativa, l'AFC sente il contribuente. I destinatari della prestazione non vengono sentiti.</p>
	<p><sup>6</sup> L'AFC dispone nei confronti dei fornitori di servizi di telecomunicazione il blocco dell'accesso alle offerte online del contribuente. La decisione è pubblicata sul Foglio federale; tale pubblicazione vale come notificazione della decisione.</p>
	<p><sup>7</sup> L'UDSC esegue le misure di cui ai capoversi 3 e 4.</p>
	<p><sup>8</sup> L'AFC pubblica i nomi dei contribuenti nei confronti dei quali sono state disposte, mediante decisione esecutiva, le misure di cui ai capoversi 2–4.</p>
	<p><sup>9</sup> Le misure di cui ai capoversi 2–4 sono revocate non appena le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più soddisfatte.</p>
<p><i>Art. 115 Modifica delle aliquote d'imposta</i></p> <p><sup>1</sup> Gli articoli 112 e 113 sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d'imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell'articolo 37 capoverso 1.</p>	<p><i>Art. 115 Modifica delle aliquote d'imposta</i></p> <p><sup>1</sup> Gli articoli 112 e 113 sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d'imposta. Il Consiglio federale adegua in modo appropriato gli importi massimi stabiliti nell'articolo 35 capoverso 1bis lettera b e nell'articolo 37 capoverso 1.</p>